



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Emilia Fagnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 05/02/2025 dalla COSTRUZIONI BALDELLI S.R.L. (C.F. 00414430553), con sede legale in Terni, Piazza Europa n. 5, in persona degli amministratori Eugenio Montagna Baldelli e Giancarlo Montagna Baldelli, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Dominici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 28, giusta procura in calce al predetto ricorso;

vista la comunicazione effettuata dalla cancelleria al Registro delle imprese e al P.M. in sede;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 06/02/2025 - in sostituzione del giudice tabellarmente competente;

premesso che, alla luce delle deduzioni ed allegazioni della stessa società ricorrente, nonché dell'esame del fascicolo telematico avente n. R.P.U. 56/2024 (acquisito tramite "messa in visione" al giudice relatore), risulta che:

- in data 13.09.2024, la ricorrente ha proposto analoga richiesta di concessione del termine al fine di depositare la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e la connessa transazione fiscale, corredata dalla documentazione di cui all'art. 39, co. 1, CCII, dando atto dell'assenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale proposti nei suoi confronti;
- il ricorso è stato iscritto al n. r.P.U. 56/2024 di questo tribunale, il quale, con decreto depositato in data 19.09.2024, ha concesso "*il termine di sessanta giorni (con decorrenza come da motivazione, e scadenza quindi in data 12/11/2024) per il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1, CCII*" e nominato commissario giudiziale, ai sensi dell'art. CCII, il dott. Leonardo Proietti;
- con decreto depositato in data 28.09.2024, il giudice designato dal tribunale ha confermato le misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, primo periodo, CCII, fissandone la durata in mesi quattro a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di conferma nel registro delle imprese;

- con decreto depositato in data 12.11.2024, questo tribunale ha concesso una “*proroga del termine per il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all’art. 39, co. 1, CCII, nella misura di sessanta giorni (nuova scadenza, tenuto conto anche del disposto dell’art. 155, co. 5, c.p.c.: 13/01/2025)*”
- in data 11.01.2025, la ricorrente ha rinunciato al termine concesso dal tribunale per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 57 CCII in considerazione del mancato completamento dell’*iter* deliberativo da parte dei propri creditori, ai quali ha dichiarato di aver comunque tempestivamente sottoposto il piano economico-finanziario;
- con decreto depositato in data 05.02.2025, il tribunale ha dichiarato l’estinzione del procedimento in considerazione della predetta rinuncia;

dato atto che il ricorso al vaglio è stato, quindi, proposto al dichiarato fine - già preannunciato nella predetta dichiarazione di rinuncia - di “*guadagnare il tempo corrente ai creditori per la delibera e per la stipula dei necessari contratti, sotto la copertura delle misure di protezione previste dalla legge*”;

considerato, in particolare, che la ricorrente ha dichiarato, nelle more, di aver ultimato l’elaborazione del piano di cui all’art. 57, co. 2, CCII (v. all. 7 al ricorso), di averlo sottoposto a tutti i principali creditori e di aver acquisito l’attestazione del professionista incaricato (all. 13);

considerato, ciò posto, che:

- risulta rispettato il combinato disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti (che ha regolarmente sottoscritto il ricorso);
- non ricorre la causa di inammissibilità della domanda prevista dall’art. 33, co. 4, CCII, trattandosi di domanda proveniente da una società che, in base alla visura camerale aggiornata al 20.01.2025, allegata al ricorso, risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese;
- sussiste la competenza per materia e per territorio di questo tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall’art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle imprese) sito in Terni da più di un anno prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
- ricorrono i presupposti soggettivi per l’accesso della società ricorrente allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza costituito dagli accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 ss. CCII, trattandosi di imprenditore commerciale (il cui oggetto sociale è principalmente l’attività di trasporto di costruzioni edili: v. la summenzionata visura camerale) in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato dall’art. 57, co. 1, CCII, non avendo il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dettati dall’art. 2, co. 1, lett. d, CCII per l’impresa minore (v. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, che risultano regolarmente depositati presso il Registro delle imprese, e la situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 19/12/2024);

- il dedotto stato di crisi (nell'accezione di cui alla definizione data dall'art. 2, lett. a, CCII) appare confermato dalle risultanze dell'ultimo bilancio e della suindicata situazione patrimoniale ed economica, avuto riguardo, in particolare, all'ingentissimo indebitamento a breve termine e all'incapacità della debitrice di farvi fronte regolarmente;
- risultano ritualmente prodotti tutti i documenti prescritti dall'art. 39, co. 3, CCII (richiamato dall'art. 44, co. 1, CCII) e, in particolare: 1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (che, come detto, risultano regolarmente depositati nel registro delle imprese); 2) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale ove esistente (dovendo in proposito rilevarsi che l'omessa indicazione delle cause di prelazione per alcuni crediti ben può essere "sanata" mediante un'integrazione dell'elenco nel termine indicato in dispositivo);
- trattandosi di domanda presentata all'inizio dell'anno 2025, il primo citato requisito dall'art. 39, co. 3, CCII può dirsi soddisfatto dal deposito, presso il registro delle imprese, dei bilanci relativi agli anni 2023, 2022 e 2021, specie in considerazione dell'allegazione di analitica situazione economico patrimoniale aggiornata al 19.12.2024;
- la domanda risulta personalmente sottoscritta dai due amministratori e legali rappresentanti della società;

precisato che, alla luce del nuovo comma 1 dell'art. 120-*bis* CCII (come modificato dal D.lgs. 136/24), la determinazione dell'organo amministrativo in ordine all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (nella forma del verbale redatto da notaio e depositato e iscritto nel registro delle imprese) deve essere acquisita anche qualora il debitore si sia riservato, come nella specie, di depositare la proposta, il piano e gli accordi;

ritenuto, a riguardo, che, sebbene il ricorso in esame non risulti sorretto da detta determinazione, ciò non osta alla sua ammissibilità, in quanto, alla precedente domanda "prenotativa" depositata in data 13.09.2024 (del tutto analoga, per le ragioni di cui in premessa, a quella al vaglio), risulta allegata la determina adottata in data 09.09.2024 dai due amministratori e legali rappresentanti della società, risultante da verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. dell'art. 120-*bis*, co. 1, CCII, sufficiente ai presenti fini;

ritenuto di dover escludere che, nel caso di specie, la presentazione di una nuova domanda "prenotativa" di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza presenti profili di abuso del procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (v., nel vigore della legge fallimentare, Cass., SS.UU., 9935/2015, Cass. 27120/2018, Cass. 25210/2018 e Cass. 5677/2017, per l'inammissibilità della domanda di concordato "in bianco" ove presentata dal debitore non già in vista della regolazione della crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, bensì con l'unico scopo di differire la dichiarazione di fallimento);

considerato, a riguardo, che:

- il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, nemmeno nella versione da ultimo aggiornata mediante il D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, contempla una disposizione di tenore assimilabile al penultimo comma dell'art. 161 l.f., il quale prevedeva l'inammissibilità di una

domanda cd. “in bianco” presentata nei due anni successivi alla presentazione di analoga domanda prenotativa alla quale non fosse seguita l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;

- non pare inapplicabile, all’ipotesi di ripresentazione della domanda meramente prenotativa precedentemente rinunciata prima del deposito della proposta, del piano o degli accordi, il requisito di ammissibilità di cui all’art. 47, co. 6, CCII, potendosi accertare i “*mutamenti nelle circostanze*” ivi menzionati soltanto qualora gli elementi posti a fondamento di una domanda “*piena*” siano stati già negativamente valutati in sede di ammissione ai sensi dell’art. 47, co. 4, CCII (in tal senso, cfr. Trib. Monza, 22/07/2024);
- d’altro canto, alla luce dei doveri di buona fede e correttezza previsti dall’art. 4 CCII, deve ritenersi che - pur non essendo astrattamente preclusa la riproposizione di una domanda prenotativa - la stessa deve ritenersi inammissibile ogniqualvolta ciò si tramuti in un abuso del processo (cfr. in senso conforme Trib. Brescia del 1.2.2024, nonché Trib. Mantova del 30.11.2023);

ritenuto, purtuttavia, che la domanda in esame - corredata dalla richiesta di conferma delle misure protettive di cui all’art. 54, co. 2, CCII (e, in via subordinata, delle misure protettive di cui all’art. 54, co. 3, CCII) - sia scevra da profili di abuso, tenuto conto: dell’assenza della pendenza di domande di liquidazione giudiziale; del documentato avvio di concrete trattative con i creditori e dei pareri favorevoli adottati, seppur non in via definitiva, da numerosi istituti bancari; delle risultanze in ordine all’effettiva pendenza dell’*iter* deliberativo avviato da parte di alcuni creditori, anche in considerazione della complessità della proposta formulata (cfr. nota della Direzione Provinciale di Terni dell’Agenzia delle Entrate, depositata in data 11.01.2025 nel procedimento iscritto al n. r.P.U. 56/2024, nonché per altri creditori privati, all.ti 8 e 9 al ricorso in esame);

precisato che, in ogni caso, ai sensi del combinato disposto del comma 1, lett. b) e del comma 2 dell’art. 44 CCII, il tribunale può revocare il decreto di concessione del termine assegnato con il presente provvedimento qualora emergano atti di frode ai creditori non dichiarati nella domanda ovvero circostanze o condotte del debitore tal da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

osservato che, in definitiva:

- sussistono i presupposti per l’assegnazione alla società ricorrente del termine di cui all’art. 44, co. 1, lett. a) CCII,
- in applicazione dell’art. 44, co. 1, lett. b), CCII deve essere nominato un commissario giudiziale (nella persona del dott. Leonardo Proietti, già a conoscenza della procedura poiché nominato in occasione della precedente domanda iscritta al n. R.P.U. 56/2024), disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
- il tribunale, nel fissare il termine di cui all’art. 44, co. 1, lett. c), CCII deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (che il debitore deve

assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);

- con la medesima periodicità, il debitore è onerato di depositare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel Registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
- in considerazione delle caratteristiche dimensionali della società ricorrente e della complessità della proposta preannunciata, dell'assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, e, d'altro canto, della pregressa presentazione di analoga domanda, nonché dello stato avanzato delle trattative, il termine richiesto per presentare la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1, CCII può essere concesso in misura pari a giorni 45, decorrenti dalla data di iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 45, co. 2, CCII (come ora espressamente previsto dall'art. 44, co. 1, lett. a), CCII, nella versione modificata dal D.lgs. 136/2024);

precisato, quanto agli effetti del presente provvedimento, che, in assenza di omessa espressa richiesta del debitore ai sensi dell'art. 44, co. 1-*quater*, CCII, trova applicazione, anche alla domanda prenotativa finalizzata al perfezionamento degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 57 CCII il regime di cui all'art. 44, co. 1-*bis*, CCII, ai sensi del quale *“dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecimes del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile”*;

dato atto, infine, che ogni determinazione in merito alla conferma o revoca delle misure protettive richieste nel ricorso è rimessa, in base al combinato disposto di cui agli artt. 54, co. 2, e 55, co. 3, CCII, al giudice monocratico designato quale relatore;

P.Q.M.

visti gli artt. 7, 39, 40 e 44 CCII,

FISSA

il termine di quarantacinque giorni (con decorrenza come da motivazione) per il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1, CCII;

NOMINA

commissario giudiziale, ai sensi dell'art. CCII, il dott. Leonardo Proietti, disponendo che quest'ultimo riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi ed autorizzandolo al compimento degli atti di cui all'art. 49, co. 3, lett. f), CCII;

INVITA

il debitore ad integrare l'elenco dei creditori allegato al ricorso, mediante l'indicazione delle cause di prelazione (ovvero della dizione "chirografario") anche per i creditori in relazione ai quali nessuna indicazione è stata data in proposito, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà essere valutata la revoca del presente decreto;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, co. 1, e 103, co. 2, CCII;

STABILISCE

il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della somma di € 25.000,00 sul c/c aperto dal commissario giudiziale, a mezzo assegno circolare n.t. ovvero bonifico bancario (salva la possibilità di richiedere il previo svincolo delle somme residue sul conto aperto in occasione della procedura avente r.P.U. 56/2024, all'esito della liquidazione del compenso al commissario) invitando quest'ultimo a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del presente decreto:

- 1) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa - che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere - nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile;
- 2) deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura;
- 3) deposito di un report sulle progressive verifiche in corso in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario, sottoscritta dal professionista attestatore designato;

INVITA

il commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità (mensile) in merito al contenuto della predetta documentazione entro 10 giorni dal deposito della stessa, ovvero a segnalare immediatamente l'eventuale violazione, anche sotto il profilo della scadenza, dei suddetti obblighi informativi;

SEGNALA

al debitore:

- a) che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, la violazione degli obblighi informativi periodici sopra imposti determina la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche l'eventuale dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 7, co. 3, CCII;

- b) che, a norma dell'art. 44, co. 2, CCII, il presente provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), CCII può essere revocato, con conseguente inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 7, co. 3, CCII, quando il tribunale accerta una delle situazioni di cui all'art. 44, co. 1, lettera b), CCII o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c), ovvero non risulta depositata la somma di cui al comma 1, lettera d);

AVVISA

il debitore:

- a) che i termini assegnati con il presente decreto, ai sensi dell'art. 44, ult. co., CCII, non sono soggetti a sospensione feriale dei termini;
- b) che, fermo il rispetto degli obblighi informativi imposti, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ma deve chiedere, a pena di inefficacia, la preventiva autorizzazione del tribunale (che provvede previa acquisizione del parere del commissario giudiziale) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 46, co. 1, CCII;
- c) che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 99 CCII;
- d) che, inoltre, a norma dell'art. 100, co. 2, CCII, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 sopra enunciata si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, CCII al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data; il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori;

DISPONE

che la cancelleria predisponga apposita tabella riepilogativa dei termini previsti (ai fini della verifica dell'ottemperanza agli obblighi informativi imposti) ed acquisisca il parere del commissario giudiziale sugli atti depositati dal debitore, da trasmettere poi al giudice delegato;

DELEGA

all'esame degli atti e della documentazione prodotta, all'interlocuzione con il commissario giudiziale nominato e ad ogni accertamento istruttorio che si rendesse necessario la dott.ssa Francesca Grotteria, in sostituzione del giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, che riferirà in camera di consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

MANDA

alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese, il tutto in conformità all'art. 45 CCII.

Così deciso, in Terni, nella camera di consiglio del 10/02/2025.

Il Giudice delegato
(*dott.ssa Francesca Grotteria*)

Il Presidente
(*dott.ssa Emilia Fagnoli*)